

**NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

**Art. 8 ed Art. 14 della Legge 24 marzo 1958 n° 195 (G.U. n° 075 del 27/03/1958)**

..... omissis .....

**ART. 8  
ISPETTORATO**

**IL CONSIGLIO SUPERIORE, PER ESIGENZE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUTE, SI AVVALE DELLO ISPETTORATO GENERALE ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.**

..... omissis .....

**ART. 14  
ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA**

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, FERMO QUANTO STABILITO DALL'ART. 11:

- 1) HA FACOLTÀ DI PROMUOVERE MEDIANTE RICHIESTA LA AZIONE DISCIPLINARE. L'AZIONE DISCIPLINARE PUÒ PERALTRO ESSERE PROMOSSA ANCHE DAL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NELLA SUA QUALITÀ DI PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE;
- 2) HA FACOLTÀ DI CHIEDERE AI CAPI DELLE CORTI INFORMAZIONI CIRCA IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA E PUÒ AL RIGUARDO FARE LE COMUNICAZIONI CHE RITIENE OPPORTUNE;
- 3) ESERCITA TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI DEMANDATEGLI DALLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E IN GENERE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA.

*DATA A ROMA, ADDÌ 24 MARZO 1958  
GRONCHI - ZOLI - MEDICI - GONELLA*

*VISTO, IL GUARDASIGILLI: GONELLA*